

vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.
 6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28".
5. Dopo l'articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis

(Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria)

1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1."

CAPO V ABROGAZIONI

Art. 354

(Norme espressamente abrogate)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
 - a) il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
 - b) il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
 - c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
 - d) la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
 - e) il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
 - f) il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
 - g) la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
 - h) gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
 - i) la legge 28 novembre 1984, n. 792;
 - l) la legge 22 ottobre 1986, n. 742;

- m) la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
 - n) la legge 7 agosto 1990, n. 242;
 - o) la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
 - p) il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
 - q) l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - r) la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
 - s) gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
 - t) il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
 - u) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
 - v) l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
 - z) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
 - aa) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
 - bb) il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
 - cc) l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - dd) il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
 - ee) l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 - ff) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
 - gg) l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 - hh) il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.137;
 - ii) l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - ll) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
 - mm) il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
 - nn) gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
 - oo) l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - pp) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
 - qq) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
 - rr) il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
 - ss) l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
 3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle

corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:
 - a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971 e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
 - b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.

Art. 355

(Entrata in vigore)

1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattromesi dal termine di cui al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.